

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3716

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BROCCA, GOTTARDO, GUI, MENEGHETTI*Presentata il 26 ottobre 1982*

**Modifica alla legge 23 dicembre 1980, n. 930,
concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1980, n. 930, dispone che il Ministero dell'interno debba provvedere direttamente all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti civili e militari di maggiore traffico e che negli altri debbano intervenire, per lo stesso scopo, i titolari delle licenze e gli enti gestori dell'aerostazione passeggeri.

Una norma transitoria, della citata legge, stabilisce che in alcuni aeroporti il servizio sia svolto con personale dell'amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sia assunto dal titolare delle licenze o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e, comunque, non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge.

Nel disposto appare evidente una presa di coscienza del legislatore circa due

aspetti del problema: da un lato la difficoltà dei chiamati a svolgere il servizio antincendi negli aeroporti militari, con scarso e saltuario traffico civile, ad accollarsi oneri estremamente rilevanti e difficilmente ripianabili con il ricavato delle attività di cui sono titolari; da un altro lato la possibilità che l'amministrazione militare possa continuare a provvedere all'espletamento del servizio stesso.

Risulta pure evidente l'intendimento del legislatore di limitare il periodo in cui il servizio rimane affidato all'Aeronautica militare; sebbene, poi, detto periodo, sia stato prorogato con la legge 22 marzo 1982, n. 86 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 - al

31 dicembre 1982. Questa scelta è sostenuta dal convincimento che la creazione di un apposito servizio civile negli aeroporti militari aperti al traffico civile, nei quali l'Aeronautica militare ha la disponibilità dei mezzi e degli oneri necessari per la presenza negli aeroporti di proprie unità operative, rappresenterebbe una duplicazione e quindi un inutile dispendio di uomini e di mezzi.

Nella stesura originale della legge 23 dicembre 1980, n. 930, nell'elenco degli aeroporti militari aperti al traffico civile, è stato dimenticato l'aeroporto di Padova dove l'Aeronautica militare e l'Esercito italiano sono presenti con propri reparti e dove, da oltre trent'anni, l'Aeronautica

militare ha sempre ottimamente assistito con il proprio servizio antincendi anche l'attività, soprattutto didattica, del locale aeroclub, espressione di una delle più importanti e frequentate scuole di pilotaggio aereo d'Italia.

Per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge che raccomandiamo all'attenzione e all'approvazione del Parlamento. In essa si tabilisce che agli aeroporti citati nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 — Firenze Peretola, Grosseto, Roma Urbe e Taranto — usufruenti del servizio antincendi dell'Aeronautica militare, venga aggiunto anche l'aeroporto di Padova.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, negli aeroporti di Firenze Peretola, Grosseto, Roma Urbe, Taranto e Padova il servizio aeroportuale antincendi per il traffico aereo e civile è svolto con personale e mezzi a cura dell'amministrazione militare fino a quando in detti aeroporti operano reparti dell'Aeronautica militare o dell'Esercito italiano ».